



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ricorso al prefetto: ultime sentenze

Autore: Redazione | 03/12/2019



Leggi le ultime sentenze su: ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione di illecito; sanzioni amministrative; determinazione d'ufficio della sanzione pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale.

Ricorso al prefetto

L'art. 203 c. strad. prevede che, in caso di ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione di illecito, il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma I bis.

Gli atti corredati dalla prova della avvenuta **contestazione o notificazione**, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Il prefetto deve rispettare poi il termine di centoventi giorni per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione dalla data in cui il prefetto riceve gli atti dall'ufficio accertatore.

Tribunale Bari sez. III, 05/10/2016, n.4995

Circolazione stradale: ordinanza di ingiunzione del Prefetto

Cessata la causa di sospensione del termine per la richiesta di audizione personale, deve ritenersi tempestiva l'adozione, da parte del prefetto, dell'ordinanza ingiunzione, in quanto emessa nel pieno rispetto del termine complessivo di centoventi giorni. Allo stesso modo, risulta osservato il termine di complessivi duecentodieci giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso al prefetto, per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

Tribunale Bari sez. III, 13/07/2016, n.3894

Corrispondenza tra la copia prodotta in giudizio e la missiva ricevuta dalla controparte

In tema di ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione di illecito ex art. 203 c.d.s., la produzione in giudizio di copia dell'atto spedito a mezzo posta unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la

missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.

Tribunale Bari sez. III, 23/03/2016, n.1675

Ordinanza ingiunzione prefettizia per la richiesta di audizione personale

Cessata la causa di sospensione del termine per la richiesta di audizione personale, questo ha ripreso a decorrere, sicché deve ritenersi tempestiva l'adozione, da parte del prefetto, dell'ordinanza ingiunzione nel pieno rispetto del termine di centoventi giorni. Allo stesso modo, risulta osservato il termine di complessivi duecentodieci giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso al prefetto, per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione (di cui 30 per la trasmissione del ricorso all'ufficio cui appartiene l'organo accertatore).

Tribunale Bari sez. III, 09/03/2016, n.1320

Ricorso al prefetto per l'annullamento del verbale di infrazione

In tema di ricorso al Prefetto per l'annullamento del verbale di infrazione della normativa sulla circolazione stradale, al fine di valutare la tempestività della pronuncia dell'ordinanza prefettizia, deve aversi riguardo unicamente al termine complessivo previsto dall'art. 204, c. strad., a nulla rilevando il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per la trasmissione del ricorso da parte del Prefetto all'autorità accertatrice.

Tribunale Ancona sez. I, 02/10/2014, n.1632

Ricorso al prefetto avverso l'inflizione di una sanzione

Esula la configurabilità del reato di calunnia nel caso in cui, in un ricorso al prefetto avverso l'inflizione di una sanzione per violazione di una norma del codice della strada, si affermi, contrariamente al vero, che non rispondeva a verità quanto

attestato nel verbale di contestazione dell'infrazione, rientrando ciò nel legittimo esercizio del diritto di difesa.

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2013, n.1662

Procedimento di formazione del titolo esecutivo

Nel caso di **ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento** relativo a violazioni del c.d.s., non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione e che, se nonostante ciò, sia stata notificata una cartella per la sua esazione, il soggetto al quale è stato ingiunto il pagamento può contestare la regolarità e la legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo con l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (nella loro versione "ratione temporis" applicabile nella fattispecie), recuperando il decorso del termine per la sua proposizione dalla data di notifica della cartella.

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2013, n.16027

Contestazione della regolarità del procedimento di formazione del titolo esecutivo

In materia di circolazione stradale, i verbali di accertamento, contestati o notificati ad uno dei soggetti previsti dall'art. 201, comma 1, del D.lgs. n. 285/92, costituiscono **titolo esecutivo** (per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento) soltanto ove sia decorso il termine entro il quale l'interessato può **eseguire il pagamento in misura ridotta**, ex art. 203 del D.lgs. n. 285/92, ovvero proporre, alternativamente, ricorso al prefetto del luogo della **commessa violazione od opposizione avanti al giudice di pace**.

(Nella specie, essendo stato proposto, avverso il verbale, precedente ricorso al GdP, non poteva essere iscritta al ruolo alcuna somma a titolo di sanzione; pertanto, anche se al soggetto ingiunto è stata notificata una cartella per l'esazione di detta sanzione, lo stesso comunque può contestare la regolarità del

procedimento di formazione del titolo esecutivo con l'opposizione e, se emessa, contestare la regolare emissione della cartella priva di titolo esecutivo alla base).

Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 29/01/2013, n.81

Sequestro di cose suscettibili di confisca amministrativa

Con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa per violazioni al codice della strada, l'atto che dispone la misura cautelare non è impugnabile autonomamente davanti al g.o., essendo previsto dall'art. 213, comma 3, del codice anzidetto lo specifico rimedio del ricorso al prefetto ex art. 203 del medesimo codice, mentre l'accertamento della illegittimità della suddetta misura può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca o, comunque, non disgiuntamente rispetto all'accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione. (Fattispecie relativa a sequestro di motociclo eseguito nei confronti di conducente in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti).

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, n.28362

Determinazione della misura della sanzione

In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis d.lg. n. 285 del 1992, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione può - anche d'ufficio, in assenza di espressa domanda da parte dell'amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo e il massimo edittale.

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, n.21605

Violazione del Codice della strada: opposizione al verbale di contestazione

In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può — anche d'ufficio, in assenza di espressa domanda da parte della Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione — quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.

Cassazione civile sez. un., 15/12/2010, n.25304